



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori AUGUSSORI, BORGHESI, CALDEROLI, PIROVANO, STEFANI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2019

Modifiche all’articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei *referendum* per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale interviene sull'articolo 132 della nostra Carta fondamentale apportandovi alcune modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni ovvero per consentire che province e comuni siano distaccati da una regione ed aggregati a un'altra.

Per effetto di tali modifiche, la proposta sottoposta a *referendum* risulterebbe accolta se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi dalle popolazioni interessate e se sia raggiunto il *quorum* partecipativo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 per i *referendum* abrogativi.

Il vigente articolo 132, prevedendo per la validità del *referendum* il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate senza stabilire un *quorum* partecipativo, unitamente all'alto livello di astensionismo che si registra nelle tornate elettorali, si traduce nei fatti nella vanificazione di uno strumento di espressione popolare importantissimo, come quello del *referendum*.

Nel corso degli anni, infatti, la partecipazione elettorale è diminuita in maniera sostanziale: alle prime elezioni della Camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23 per cento del corpo elettorale; nel 2013 la percentuale fu del 75,2 per cento, per la prima volta sotto la soglia dell'80 per cento, e alle ultime elezioni politiche l'affluenza è stata del 72,9 per cento.

È inoltre importante precisare che questa tipologia di *referendum* viene attivata principalmente in piccoli comuni, spesso in territori montani, nei quali una consistente parte degli elettori sono iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Ciò comporta, non essendo prevista la possibilità di voto all'estero, che la scarsa partecipazione di questa componente di elettorato, sommata all'astensionismo cronico, renda impossibile l'approvazione del *referendum* se non con un plebiscito pressoché assoluto.

Per tali motivazioni si ritiene utile, per il corretto svolgimento del processo democratico, adeguare le disposizioni in tema di *quorum* dei partecipanti a quelle previste dall'articolo 75 della Costituzione per il *referendum* abrogativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalla maggioranza delle popolazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « dalle popolazioni stesse »;

b) al secondo comma, le parole: « della maggioranza » sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le proposte soggette a *referendum* sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

€ 1,00